



**CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO
NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI
VERONA E NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ORDINANZE
DEL TAR DEL VENETO N. 615/2022 E N. 656/2022
- Stagione venatoria 2022-2023 -**

**CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER
L'UNITA' GESTIONALE "MONTE BALDO"**

L'Unità gestionale "Monte Baldo" è costituita dai Comprensori alpini di Brenzone, Malcesine, Torri del Benaco, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Costermano, Caprino Veronese e Brentino Belluno.

Appartengono alla stessa unità gestionale anche i territori appartenenti ai comuni di Caprino Veronese e di Rivoli Veronese, già compresi nella Zona faunistica delle Alpi nella precedente pianificazione faunistico-venatoria regionale 2007-2012 e che, in esecuzione delle Ordinanze del Tar Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022, nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza, mantengono le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per la Zona faunistica delle Alpi.

Articolo 1 - Stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2022-2023 è unica, stabilita il giorno 18 settembre 2022, fatto salvo quanto previsto per la caccia agli Ungulati (cinghiale incluso). La chiusura è stabilita il giorno 31 dicembre 2022, fatto salvo per quanto previsto dal presente calendario integrativo in ordine alle diverse pratiche di caccia.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) e per il cinghiale, i termini temporali sono quelli stabiliti dagli specifici provvedimenti approvati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche previste per i singoli istituti venatori e per il prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- b) dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 12 dicembre 2022 nei Comprensori alpini di Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese (oltre che nel territorio del Comune di Caprino Veronese in oggetto) e di Brentino Belluno e, partire dal 01 gennaio 2023, nei Comprensori alpini di Torri del Benaco e Costermano, oltre che nel territorio del Comune di Rivoli Veronese già appartenente alla Zona faunistica delle Alpi nel precedente PFVR 2007-2012, dovranno essere



imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati), fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi *whatsapp*, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;

- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 18 settembre 2022 al giorno 30 gennaio 2023; dal 01 dicembre 2022 fino al 30 gennaio 2023 solo in battuta organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori, previa comunicazione alla Polizia provinciale, da parte di ciascun Comprensorio alpino e dei Commissari straordinari per i territori dei Comuni di Caprino Veronese e di Rivoli Veronese interessati dalle ordinanze del Tar Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022 del calendario delle uscite, almeno cinque giorni prima. Per ogni uscita dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta, fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi *whatsapp*, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;
- a) per quanto riguarda il prelievo della Volpe all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) si applica quanto previsto all'articolo 11 del presente calendario venatorio integrativo.

Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di abbattimento durante la stagione venatoria 2022-2023, approvati dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria".

Per il prelievo del cinghiale si applicano le disposizioni stabilite con appositi e separati atti adottati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e dalle direttive tecnico-operative approvate dalla Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento.

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, ad esclusione di quella agli Ungulati (cinghiale incluso), può essere esercitata dal giorno 18 settembre al giorno 11 dicembre 2022, fatto salvo che nei Comprensori alpini di Torri del Benaco e di Costermano, oltre che nel territorio del Comune di Rivoli Veronese per il quale la sentenza del Tar Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 ha disposto il mantenimento delle speciali forme di tutela dall'esercizio venatorio previste per la Zona faunistica delle Alpi, ove la chiusura è posticipata al 31 dicembre 2022.

La caccia, ad esclusione di quella di selezione agli Ungulati (cinghiale incluso), è vietata, oltre che nelle giornate di martedì e venerdì (art. 16, comma 2, lett. b), LR n. 50/1993) anche nella giornata di lunedì (anche se festivo).

La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso può essere esercitata dal giorno 18 settembre al giorno 31 dicembre 2022.

Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito al punto 5. del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022-2023 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

Articolo 5 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché per la caccia all'aspetto della Volpe, sono fissati dal calendario venatorio regionale.

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, sono fissati in conformità dei seguenti orari:



Mese	Periodo	Inizio	Termine
Settembre 2022	dal 18 al 30	6:45 ora legale	19:15 ora legale
Ottobre 2022	dal 1° al 15	7:15 ora legale	18:30 ora legale
	dal 16 al 29	7:45 ora legale	18:00 ora legale
	dal 30 al 31	7:00 ora solare	16:45 ora solare
Novembre 2022	dal 02 al 14	7:00 ora solare	16:45 ora solare
	dal 16 al 30	7:15 ora solare	16:15 ora solare
Dicembre 2022	dal 1° al 15	7:45 ora solare	16:15 ora solare
	dal 17 al 31	8:00 ora solare	16:15 ora solare

Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, mentre per quanto riguarda il cinghiale si applica quanto previsto dal DDR n. 346 del 12 aprile 2022 e ss.mm.ii..

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.

Ciascun Comprensorio alpino e i Commissari straordinari per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese interessati dalle ordinanze del Tar Veneto soprammenzionate, possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

- selvaggina stanziale (inclusi Ungulati): due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna, due (2) capi giornalieri dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022 e un (1) giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2022-2023;
- Ungulati, cinghiale incluso: come da relativo piano di abbattimento e comunque non più di due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali;
- selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Il prelievo della Starna è vietato nei Comprensori alpini di Malcesine e San Zeno di Montagna.

Articolo 8 – Impiego dei cani

Ogni cacciatore non può usare più di due (2) cani con il limite di quattro (4) cani per comitiva.

Chi usufruisce di permesso d'ospite può utilizzare i cani con le seguenti modalità e comunque fermo restando il limite di quattro (4) cani per comitiva (squadra):

- Comprensori alpini di Brenzone e di Malcesine: massimo un (1) cane sia esso da ferma o da seguita;
- Comprensori alpini di Costermano e di Torri del Benaco: massimo due (2) cani da ferma;
- Comprensorio alpino di Caprino Veronese e territorio del Comune di Caprino Veronese appartenente alla Zona faunistica delle Alpi nel precedente PFVR 2007-2012 in ossequio alla suddetta ordinanza: massimo due (2) cani da ferma o un (1) cane da seguita;



- d) Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e San Zeno di Montagna, nonché territorio del Comune di Rivoli Veronese appartenente alla Zona faunistica delle Alpi nella precedente pianificazione faunistico-venatoria 2007-2012 come da pronuncia TAR succitata: massimo due (2) cani siano essi da ferma o da seguita.

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato a partire dal 01 dicembre 2022 (incluso), fatto salvo per quanto riguarda il prelievo della Volpe.

Sono vietati l'accesso e l'impiego dei cani, sia da seguita che da ferma, nel Comprensorio alpino di Brenzone nell'area sottostante all'attuale oasi di protezione del monte Baldo compresa tra il Baito Buse, il Forcellin di Trovai e il Forcellin di Zovel e più precisamente identificata nella cartografia depositata dal Comprensorio alpino di Brenzone. È compito del Comprensorio alpino rendere edotti i propri soci, sia annuali che temporanei, dell'istituzione della sopraccitata zona a gestione venatoria speciale.

Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio, con le seguenti modalità:

- a) Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Costermano, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Brenzone e Malcesine: dal 01 settembre al 11 settembre 2022 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
- b) Comprensorio alpino di Brentino Belluno: dal 21 agosto al 11 settembre 2022 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00, fatto salvo che nella Zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Baldo Ovest" ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 01 settembre sino al 11 settembre 2022 con le modalità di cui sopra.

A seguito dell'ordinanza TAR n. 656 del 15 luglio 2022, nel territorio del Comune di Caprino Veronese già annesso alla Zona faunistica delle Alpi nella precedente pianificazione 2007-2012, possono effettuare l'addestramento e allenamento dei cani da caccia solo i cacciatori iscritti al Comprensorio alpino di Caprino Veronese, con le limitazioni previste alla lettera a). Parimenti, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese già appartenente alla Zona faunistica delle Alpi nel precedente PFVR 2007-2012, possono esercitare l'addestramento e allenamento dei cani da caccia solo gli iscritti all'istituto venatorio costituito ai fini di dare adempimento alle ordinanze del Tar Veneto n. 615/2022 e n. 656/2022, con le limitazioni prevista alla lettera a)

Oltre tali periodi l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia.

Articolo 10 – Prelievo del Gallo forcello (Fagiano di monte)

Il prelievo del Fagiano di monte maschio (Gallo forcello) verrà eventualmente autorizzato con apposito provvedimento dell'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", sulla base delle risultanze dei censimenti effettuati durante l'anno 2022.

Articolo 11 - Limitazioni specifiche per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

Il prelievo venatorio nelle Zone di Protezione Speciale è regolamentato dal punto 13. del calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023. Sono previste le seguenti ulteriori specifiche prescrizioni:

- a) Il prelievo della Beccaccia è consentito a partire dal 01 ottobre 2022;
- b) La caccia alla Volpe durante il mese di gennaio è consentita esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica nel periodo compreso tra il 01 gennaio (incluso) e il 30 gennaio 2023 (incluso);
- c) per quanto riguarda l'addestramento e allenamento dei cani da caccia valgono le prescrizioni stabilite all'articolo 9 del presente calendario integrativo per la caccia nella Zona faunistica delle Alpi.



Articolo 12 – Divieti

È vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

È vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

È vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

Il prelievo della Starna è vietato nei Comprensori alpini di Malcesine e San Zeno di Montagna.

È vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

È vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

È fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

È vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale e il Comprensorio alpino e/o Commissario straordinario, segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati negli istituti venatori ove non si è iscritti.

Articolo 13 - Permessi d'ospite

Il Comprensorio alpino e i Commissari straordinari per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese già appartenenti alla Zona faunistica delle Alpi nella precedente pianificazione faunistico-venatoria regionale 2007-2012, possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino e ai Commissari straordinari.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dal Comitato direttivo del Comprensorio alpino interessato e dal Commissario straordinario, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. Il Comprensorio alpino e i Commissari straordinari determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00. I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Il Comprensorio alpino e i Commissari straordinari nominati in applicazione alle ordinanze del tar Veneto n.615 e 656 c.a., ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino e ai Commissari straordinari per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente entro il 30 aprile 2023.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.



CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER L'UNITA' GESTIONALE "LESSINIA"

L'Unità gestionale "Lessinia" è costituita dai Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Fumane, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Cerro Veronese, Velo Veronese, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno.

Articolo 1 - Stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2022-2023 è unica, stabilita il giorno 18 settembre 2022, fatto salvo che per la caccia agli Ungulati (cinghiale incluso) e per quanto previsto all'articolo 1 del calendario venatorio regionale 2022-2023 in ordine alla "preapertura". La chiusura è stabilita il giorno 30 gennaio 2023, fatto salvo per quanto previsto all'articolo 3 del calendario venatorio regionale 2022-2023 riguardo il "posticipo del prelievo" e per quanto previsto dal sopraccitato calendario integrativo in ordine alle diverse pratiche di caccia.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) i termini temporali sono quelli stabiliti dagli specifici provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche per i Comprensori alpini e al prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- b) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- c) dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 01 gennaio 2023 dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati), fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi whatsapp, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;
- d) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane seguito dal giorno 18 settembre 2022 al giorno 30 gennaio 2023; dal 01 dicembre 2022 fino al 30 gennaio 2023 solo in battuta organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori, previa comunicazione alla Polizia provinciale, da parte del Comprensorio alpino, del calendario delle uscite, almeno cinque giorni prima. Per ogni uscita dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta, fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi whatsapp, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale.

Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di abbattimento durante la stagione venatoria 2021-2022,



approvati dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria".

Per il prelievo del cinghiale si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e dalle direttive tecnico-operative approvate dalla Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento.

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, ad esclusione di quella agli Ungulati (cinghiale incluso), può essere esercitata dal giorno 18 settembre al giorno 31 dicembre 2022, per tre (3) giorni alla settimana a scelta, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, negli orari di cui all'articolo 5.

La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso può essere esercitata dal giorno 18 settembre 2022 al giorno 30 gennaio 2023, oltre che nelle giornate in preapertura e posticipo previste dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito al punto 5. del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022-2023 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

Articolo 5 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia nelle sue diverse forme (ad esclusione della selezione agli Ungulati Cervidi e Bovidi e al cinghiale) sono fissati dal calendario venatorio regionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

Nei Comprensori alpini di Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di Valpolicella, Velo Veronese e Sant'Anna d'Alfaedo, l'inizio della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, è posticipato di un'ora rispetto all'orario fissato dal calendario venatorio regionale.

Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, mentre per quanto riguarda il cinghiale si applica quanto previsto dal relativo piano di abbattimento in selezione per la stagione venatoria 2022-2023 approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.

I Comprensori alpini possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

- a) selvaggina stanziale: due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna, due (2) capi giornalieri dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022 e un (1) giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2022-2023;



- b) Ungulati, cinghiale incluso: come da relativo piano di abbattimento e comunque non più di due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali;
- c) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Articolo 8 – Impiego dei cani

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato dal 01 dicembre 2022 (incluso), fatto salvo il disposto dell'articolo 2 lett. c) in merito al prelievo della Volpe.

È vietato l'uso di cani da caccia alla Lepre (cani da seguita) da parte di chi non è socio.

Nel Comprensorio alpino di Velo Veronese la caccia alla Lepre può essere consentita con non più di due (2) cani per squadra.

Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza dal 21 agosto fino all'11 settembre 2022 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio. Nel Comprensorio alpino di Sant'Ambrogio di Valpolicella l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito dal 28 agosto fino all'11 settembre negli orari e nelle zone soprammenzionate.

Oltre tale periodo l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia (cd. campi cani).

Articolo 10 - Permessi d'ospite

I Comprensori alpini possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini interessati, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. I Comprensori alpini determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 11 – Divieti

È vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

È vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Gallo forcello, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

È vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

È vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

È vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

È fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

È vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale e il presidente, o suo delegato, del relativo Comprensorio alpino, segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei Comprensori alpini ove non si è iscritti.



Articolo 12 - Disposizioni finali

I Comprensori alpini, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente entro il 30 aprile 2023.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

